

COMUNE DI OLIVERI

Provincia di Messina
Ufficio Elettorale



P.I. 00359110830

www.comune.oliveri.me.it

sindaco@comune.oliveri.me.it

info@pec.comune.oliveri.me.it

Tel. 0941 313201 – 313803

Fax 0941 313072

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019

VOTO DOMICILIARE

per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile
l'allontanamento dall'abitazione

(articolo 1 del Decreto-Legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006 e
modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46)

Gli elettori rientranti in una delle seguenti categorie:

- ❖ affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano;
- ❖ affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 hanno diritto al voto domiciliare.


dovranno far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione elettorale, la dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto a domicilio – come da modello allegato - **entro il 6 maggio 2019**.

La certificazione sanitaria, rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione, dovrà riportare l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del Decreto Legge 3/01/2006, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 27/01/2006 n. 22, come modificato dalla legge 07/05/2009 n. 46.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda Sanitaria Provinciale.

In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46.

Sono da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art. 56, primo comma del D.P.R. n. 361/1957, e all'art. 41, comma 7, del D.P.R. n. 570/1960, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTORALE

Paolo Ventura